



Settore Personale e Sviluppo Organizzativo
Unità Organizzativa Docenti e Ricercatori

Ai Direttori dei Dipartimenti

A tutto il personale docente e ricercatore

Oggetto: Congedo obbligatorio di paternità- D. Lgs 105/2022 -Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, numero 105, entrato in vigore il 13 agosto 2022, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio", con l'art. 2, c.1, lett. c), ha introdotto nel c.d. Testo Unico sulla genitorialità (d.lgs n.151/2001) l'articolo 27-bis che disciplina il "Congedo di paternità obbligatorio" indicando, espressamente (art.1), l'applicabilità dell'istituto ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni normative, il padre lavoratore dipendente **deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro** per un periodo di **10 giorni lavorativi** (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a **20 giorni lavorativi**.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili, in giorni differenti, con la fruizione del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U. (in caso di morte, grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre)

Il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non inferiore ai cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Durante il periodo del predetto congedo obbligatorio, al padre lavoratore, spetta l'intero trattamento economico.

Il Rettore
Professore Gerardo CANFORA
Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Unità Organizzativa Docenti e Ricercatori

Responsabile: Dott.ssa Iolanda Manicadori
Telefono: +39.0824.30.50.44 – iolanda.manicadori@unisannio.it
Istruttoria curata da: Francesco Basilicata
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it

Università degli Studi del Sannio

Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento (Italy) - Fax: +39.0824.23648
Codice Fiscale – Partita IVA (VAT number): (IT) 01114010620